



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



**VIAGGI D'ISTRUZIONE**

**USCITE DIDATTICHE**

**STAGE LINGUISTICI**

## Viaggi d'istruzione/Uscite didattiche/Stage linguistici

**Il docente di sostegno è obbligato ad accompagnare l'allievo disabile se questi partecipa alle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione?**

L'insegnante di sostegno non è necessariamente "legato" alla partecipazione alla visita di istruzione/uscita didattica dell'allievo disabile, sia nel caso quest'ultimo vi partecipi sia nel caso contrario.

Questo per due motivi:

- il primo è che l'insegnante è contitolare della classe, per tale motivo potrebbe partecipare all'uscita didattica anche se non partecipasse l'allievo disabile (quindi come docente della classe);
- il secondo è che come principio (al pari di tutti gli altri colleghi) non è obbligato alla partecipazione alle visite d'istruzione e/o uscite didattiche, sia o non sia presente l'allievo disabile.

In conclusione, la sua partecipazione dipende dalla disponibilità iniziale e da i criteri che si stabiliscono in sede collegiale e quindi autonomamente dalla scuola. Quest'ultima, infatti, può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile.

Sul punto la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, precisava nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: *"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"*.

Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all'insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione degli Istituti scolastici sono quindi autonomamente normati dal Consiglio d'Istituto, ascoltato il parere del Collegio docenti; in tali regolamenti viene di prassi riconfermato il **comma 3 dell'art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.**

*«E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare [...].*

*Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.*

Quanto al **numero** (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta [...].

**Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.**

Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

(Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, art. 8, c. 1, 2, 3).